

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**      **REGOLAMENTO (UE) 2020/1056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 15 luglio 2020**  
**relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024	L 1157	1	30.4.2024
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2024/2025 della Commissione del 15 luglio 2024	L 2025	1	20.12.2024



**REGOLAMENTO (UE) 2020/1056 DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 15 luglio 2020**

**relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Oggetto**

Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell'Unione.

A tal fine, il presente regolamento:

- a) fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti sono tenute ad accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati;
- b) stabilisce le norme relative alla prestazione di servizi che consentono di mettere le informazioni regolamentari a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico da parte degli operatori economici interessati.

*Articolo 2*

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica:

- a) alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite:
  - i) all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 11 del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - ii) all'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>;
  - iii) all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> Consiglio CEE: regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU P 52 del 16.8.1960, pag. 1121).

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

**▼ M1**

- iv) all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>; il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell'Unione;

**▼ B**

- v) all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, di cui all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>; alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figurano quale appendice C del COTIF concluso a Vilnius il 3 giugno 1999, di cui all'allegato II, capo II.1, di tale direttiva, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, di cui all'allegato III, capo III.1, di tale direttiva.
- b) le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite in atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione a norma di un atto giuridico dell'Unione di cui al presente paragrafo, lettera a), o a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> o del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>. Tali atti delegati o atti di esecuzione sono elencati all'allegato I, parte A, del presente regolamento;
- c) le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite nelle disposizioni di diritto nazionale elencate all'allegato I, parte B, del presente regolamento.

2. Entro il 21 agosto 2021, gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti che prevedono la fornitura di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Successivamente a tale notifica, gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi disposizione di diritto nazionale che:

- a) modifica le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari enunciate nelle disposizioni di diritto nazionale di cui all'allegato I, parte B; oppure

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj>);

<sup>(5)</sup> Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

<sup>(6)</sup> Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

**▼B**

- b) stabilisce nuove prescrizioni pertinenti relative alle informazioni regolamentari che prevedono la fornitura di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Gli Stati membri effettuano la notifica entro un mese dall'adozione di tali disposizioni.

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14, che modificano:

- a) l'allegato I, parte A, al fine di inserire i riferimenti a qualsiasi prescrizione relativa alle informazioni regolamentari di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera b);
- b) l'allegato I, parte B, al fine di inserire o sopprimere i riferimenti al diritto nazionale e alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari conformemente alle notifiche effettuate ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «informazioni regolamentari»: informazioni, a prescindere che siano presentate o meno sotto forma di documento, relative al trasporto merci nel territorio dell'Unione, comprese le merci in transito, che un operatore economico interessato deve mettere a disposizione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, al fine di attestare la conformità alle prescrizioni pertinenti degli atti che fissano tali disposizioni;
- 2) «prescrizione relativa alle informazioni regolamentari»: obbligo di fornire informazioni regolamentari;
- 3) «autorità competente»: autorità, agenzia o altro organismo pubblico competente a svolgere i compiti previsti dagli atti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che ha necessità di accedere alle informazioni regolamentari, come la verifica, l'applicazione, la convalida o il monitoraggio della conformità nel territorio di uno Stato membro;
- 4) «informazioni elettroniche sul trasporto merci» o «eFTI»: insieme di elementi di dati trattati mediante mezzi elettronici allo scopo di scambiare informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti;
- 5) «sottoinsieme di dati eFTI»: sottoinsieme di elementi di dati strutturati che corrispondono alle informazioni regolamentari richieste ai sensi di uno specifico atto giuridico dell'Unione o del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- 6) «insieme di dati comuni eFTI»: insieme generale di elementi di dati strutturati che corrispondono a tutti i sottoinsiemi di dati eFTI, dove gli elementi di dati comuni ai vari sottoinsiemi di dati eFTI sono inclusi una sola volta;

**▼ B**

- 7) «elemento di dati»: l'unità di informazione minima avente una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere;
- 8) «trattamento»: operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati ed eseguite sulle eFTI, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione delle eFTI, il raffronto o la combinazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 9) «registro delle operazioni»: registrazione automatica del trattamento elettronico delle eFTI;
- 10) «piattaforma eFTI»: soluzione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) come, ad esempio, un sistema operativo, un ambiente operativo o una banca dati, destinata ad essere utilizzata per il trattamento delle eFTI;
- 11) «programmatore di piattaforma eFTI»: persona fisica o giuridica che ha sviluppato o acquisito una piattaforma eFTI con l'intento di trattare informazioni regolamentari relative alla propria attività economica o di immettere tale piattaforma sul mercato;
- 12) «servizio eFTI»: servizio che consiste nel trattamento delle eFTI tramite una piattaforma eFTI con il solo impiego della piattaforma o in combinazione con altre soluzioni TIC, tra cui altre piattaforme eFTI;
- 13) «prestatore di servizi eFTI»: persona fisica o giuridica che presta un servizio eFTI agli operatori economici interessati sulla base di un contratto;
- 14) «operatore economico interessato»: un trasportatore o operatore logistico o ogni altra persona fisica o giuridica responsabile di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
- 15) «formato leggibile dall'uomo»: modalità di presentazione dei dati in un formato elettronico che non richiede ulteriori trattamenti dei dati prima del loro utilizzo da parte di una persona fisica;
- 16) «formato leggibile da dispositivo automatico»: modalità di presentazione dei dati in un formato elettronico che può essere utilizzato per l'elaborazione automatica da parte di un dispositivo automatico;
- 17) «organismo di valutazione della conformità»: organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 accreditato a norma di detto regolamento per effettuare la valutazione della conformità di piattaforme eFTI o di prestatori di servizi eFTI;

**▼B**

- 18) «spedizione»: il trasporto di una determinata serie di merci, compresi i rifiuti, tra il primo luogo di ritiro e il luogo di consegna finale ai sensi di un unico contratto di trasporto o di più contratti consecutivi di trasporto, compreso, se del caso, il trasferimento tra diversi modi di trasporto, indipendentemente dalla quantità o dal numero di contenitori, colli o pezzi trasportati.

## CAPO II

**INFORMAZIONI REGOLAMENTARI MESSE A DISPOSIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO***Articolo 4***Prescrizioni per gli operatori economici interessati**

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli operatori economici interessati rispettano le prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Nel caso in cui gli operatori economici interessati mettano a disposizione di un'autorità competente le informazioni regolamentari in formato elettronico, essi si avvalgono di dati trattati su una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato. Gli operatori economici interessati mettono a disposizione tali informazioni regolamentari in formato leggibile da dispositivo automatico e, su richiesta dell'autorità competente, in formato leggibile dall'uomo.

3. Le informazioni in formato leggibile da dispositivo automatico sono messe a disposizione tramite una connessione autenticata e protetta alla fonte di dati di una piattaforma eFTI. Gli operatori economici interessati comunicano l'unico collegamento elettronico di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), che permette all'autorità competente di identificare in modo esclusivo le informazioni regolamentari relative alla spedizione.

4. Le informazioni in formato leggibile dall'uomo richieste dalle autorità competenti sono messe a disposizione direttamente, sullo schermo di un dispositivo elettronico appartenente all'operatore economico interessato.

*Articolo 5***Prescrizioni per le autorità competenti**

1. A decorrere da 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4, anche quando tali informazioni regolamentari sono richieste dalle autorità competenti come informazioni supplementari.

**▼M1**

1 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari, incluse le informazioni aggiuntive, in conformità del regolamento (UE) 2024/1157 a partire dal 21 maggio 2026.

**▼ M1**  
\_\_\_\_\_**▼ B**

3. Ove le informazioni regolamentari prescritte a norma di uno specifico atto giuridico dell'Unione o del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, comprendano una convalida ufficiale, per esempio un timbro o un certificato, la rispettiva autorità fornisce tale convalida per via elettronica, conformemente alle prescrizioni stabilite dagli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8.

4. Al fine di rispettare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a consentire a tutte le rispettive autorità competenti l'accesso alle informazioni regolamentari messe a disposizione da parte degli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4 e il relativo trattamento. Tali misure si conformano agli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8.

*Articolo 6***Informazione commerciale confidenziale**

Le autorità competenti, i fornitori di servizi eFTI e gli operatori economici interessati provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni commerciali trattate e scambiate conformemente al presente regolamento e garantiscono che tali informazioni possano essere valutate e trattate solo previa autorizzazione.

*Articolo 7***Insieme di dati comuni eFTI e sottoinsiemi di dati eFTI**

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 per integrare il presente regolamento stabilendo e modificando l'insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tra cui le specifiche corrispondenti sulla definizione e sulle caratteristiche tecniche per ogni elemento di dati incluso nell'insieme di dati comuni eFTI e nei sottoinsiemi di dati eFTI.

2. Nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione:

- a) tiene in considerazione le convenzioni internazionali e il pertinente diritto dell'Unione; e
- b) cerca di garantire l'interoperabilità dell'insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI con i pertinenti modelli di dati accettati a livello internazionale o di Unione, compresi i modelli di dati multimodali.

3. Il primo di tali atti delegati riguarda tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 ed è adottato entro il 21 febbraio 2023.

**▼ M1**

4. In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi ai requisiti di informazione stabiliti nelle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.

**▼ B***Articolo 8***Procedure comuni e norme di accesso**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure comuni e le norme dettagliate, tra cui le specifiche tecniche comuni, per l'accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI, comprese le procedure per il trattamento delle informazioni regolamentari e per la comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati in relazione a tali informazioni.

2. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione cerca di migliorare l'efficienza delle procedure amministrative e di ridurre al minimo i costi di conformità sia per gli operatori economici interessati che per le autorità competenti.

3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguarda tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed è adottato entro il 21 febbraio 2023.

**▼ M1**

4. In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico all'accesso e al trattamento da parte delle autorità delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), inclusa la comunicazione con gli operatori economici in relazione a tali informazioni, sono adottati non oltre la data di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.

**▼ B**

## CAPO III

**PIATTAFORME eFTI E FORNITORI DI SERVIZI eFTI***SEZIONE 1**Prescrizioni per le piattaforme eFTI e i fornitori di servizi eFTI**Articolo 9***Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI**

1. Le piattaforme eFTI utilizzate per il trattamento delle informazioni regolamentari forniscono funzionalità che assicurino che:

a) i dati personali possano essere trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679;



**▼B**

- b) i dati commerciali possano essere trattati a norma dell'articolo 6;
- c) le autorità competenti possano accedere ai dati e trattarli conformemente alle specifiche adottate a norma degli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8;
- d) gli operatori economici interessati possano mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni in conformità all'articolo 4;
- e) possa essere stabilito un unico collegamento elettronico di identificazione tra una spedizione e i relativi elementi di dati, compreso un riferimento strutturato alla piattaforma eFTI su cui sono resi disponibili i dati, ad esempio un identificativo unico di riferimento;
- f) i dati possano essere trattati esclusivamente sulla base di un accesso autorizzato e autenticato;
- g) tutte le attività di trattamento dei dati siano debitamente registrate in registri delle operazioni in modo da consentire, come minimo, l'identificazione di ogni singola operazione di trattamento, della persona fisica o giuridica che ha effettuato l'operazione e della sequenza di operazioni su ogni singolo elemento di dati; se un'operazione comporta la modifica o l'eliminazione di un elemento di dati esistente, l'elemento di dati originale è conservato;
- h) i dati possano essere archiviati e restino accessibili per le autorità competenti conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione e al diritto nazionale che stabiliscono le pertinenti prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
- i) i registri delle operazioni di cui al presente paragrafo, lettera g), siano archiviati e restino accessibili per le autorità competenti, a fini di verifica, per il periodo indicato nei pertinenti atti giuridici dell'Unione e nel diritto nazionale che stabiliscono le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari e, a fini di monitoraggio, per i periodi di cui all'articolo 17;
- j) i dati siano protetti da danneggiamenti e furto;
- k) gli elementi di dati trattati corrispondano all'insieme di dati comuni eFTI e ai sottoinsiemi di dati eFTI stabiliti dagli atti delegati di cui all'articolo 7 e possano essere trattati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione secondo quanto previsto dai pertinenti atti giuridici dell'Unione e dal diritto nazionale che stabiliscono le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Nell'adottare tali specifiche la Commissione:

- a) cerca di garantire l'interoperabilità delle piattaforme eFTI;

**▼B**

- b) tiene conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche esistenti;
- c) garantisce che tali specifiche restino per quanto possibile neutre sotto il profilo tecnologico.

Il primo di tali atti di esecuzione riguarda tutti gli elementi di cui al presente articolo, paragrafo 1, ed è adottato entro il 21 agosto 2023.

**▼M1**

3. In deroga al paragrafo 2, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico al trattamento delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.

**▼B***Articolo 10***Prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI**

1. I prestatori di servizi eFTI garantiscono che:
  - a) i dati siano trattati esclusivamente dagli utenti autorizzati e secondo diritti in materia di trattamento dei dati chiaramente definiti e assegnati nel quadro della piattaforma eFTI, conformemente alle pertinenti prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
  - b) i dati siano archiviati e restino accessibili conformemente agli atti giuridici dell'Unione e al diritto nazionale che stabiliscono le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
  - c) le autorità competenti abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari riguardanti un'operazione di trasporto merci trattate mediante le loro piattaforme eFTI, senza l'addebito di spese o diritti;
  - d) i dati siano adeguatamente protetti, tra l'altro, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguardante tutti gli elementi di cui al presente articolo, paragrafo 1, è adottato entro il 21 agosto 2023.

*SEZIONE 2**Certificazione**Articolo 11***Organismi di valutazione della conformità**

1. Gli organismi di valutazione della conformità sono accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 per la certificazione delle piattaforme eFTI e dei prestatori di servizi eFTI conformemente agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

**▼B**

2. Ai fini dell'accreditamento, gli organismi di valutazione della conformità rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II. Gli organismi nazionali di accreditamento comunicano all'autorità nazionale designata in conformità del presente articolo, paragrafo 3, l'indirizzo del sito web in cui mettono a disposizione del pubblico le informazioni sugli organismi di valutazione della conformità accreditati, compreso un elenco aggiornato di tali organismi.

3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità che conserva un elenco aggiornato degli organismi di valutazione della conformità accreditati, delle piattaforme eFTI e dei prestatori di servizi eFTI titolari di una certificazione valida sulla base delle informazioni fornite a norma del presente articolo, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 2. Tali autorità nazionali designate mettono tale elenco a disposizione del pubblico su un sito web ufficiale del governo.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno tali autorità nazionali designate comunicano alla Commissione l'elenco di cui al paragrafo 3 insieme all'indirizzo del sito web su cui tale elenco è pubblicamente disponibile. La Commissione pubblica gli indirizzi di tali siti web sul proprio sito web ufficiale.

*Articolo 12***Certificazione delle piattaforme eFTI**

1. Su domanda di un programmatore di piattaforma eFTI, un organismo di valutazione della conformità valuta la conformità della piattaforma eFTI alle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, l'organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di conformità per tale piattaforma eFTI. In caso di valutazione negativa, l'organismo di valutazione della conformità fornisce al richiedente una motivazione.

2. Ogni organismo di valutazione della conformità conserva un elenco aggiornato delle piattaforme eFTI che ha certificato e di cui ha ritirato o sospeso la certificazione. Esso mette tale elenco a disposizione del pubblico sul proprio sito web e comunica l'indirizzo del sito web all'autorità nazionale designata di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3. Le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti mediante una piattaforma eFTI certificata sono accompagnate da un marchio di certificazione.

4. Il programmatore della piattaforma eFTI richiede una rivalutazione della certificazione in caso di revisione delle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, per integrare il presente regolamento fissando le norme relative alla certificazione delle piattaforme eFTI e all'impiego del marchio di certificazione, comprese le norme sul rinnovo, sulla sospensione e sul ritiro della certificazione.



### Articolo 13

#### **Certificazione dei prestatori di servizi eFTI**

1. Su domanda di un prestatore di servizi eFTI, un organismo di valutazione della conformità valuta la conformità del prestatore di servizi eFTI alle prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, l'organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di conformità. In caso di valutazione negativa, l'organismo di valutazione della conformità ne fornisce al richiedente le ragioni.
2. Ogni organismo di valutazione della conformità conserva un elenco aggiornato dei prestatori di servizi eFTI che ha certificato e di cui ha ritirato o sospeso la certificazione. Esso mette tale elenco a disposizione del pubblico sul suo sito web e comunica l'indirizzo di tale sito web all'autorità nazionale designata di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, per integrare il presente regolamento fissando le norme relative alla certificazione dei prestatori di servizi eFTI, comprese le norme sul rinnovo, sulla sospensione e sul ritiro della certificazione.

### CAPO IV

#### **DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE**

### Articolo 14

#### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 agosto 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

**▼B**

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 7, dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 13, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 15***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

## CAPO V

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 16***Riesame**

1. Non oltre il 21 febbraio 2029, la Commissione procede alla valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

La Commissione valuta inoltre possibili iniziative al fine, in particolare, di:

- a) stabilire l'obbligo per gli operatori economici di mettere a disposizione delle autorità competenti, conformemente al presente regolamento, informazioni regolamentari in formato elettronico;
- b) stabilire una maggiore interoperabilità e interconnettività tra l'ambiente eFTI e i diversi sistemi e piattaforme TIC utilizzati per la registrazione e il trattamento delle informazioni regolamentari, come previsto in altro diritto dell'Unione in materia di trasporti.

Tali valutazioni riguardano in particolare la modifica del presente regolamento e di altri pertinenti atti giuridici dell'Unione ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie, stabilite all'articolo 17, per la preparazione della relazione di cui al presente articolo, paragrafo 1.

**▼B***Articolo 17***Monitoraggio**

Entro il 21 agosto 2027, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione, sulla base dei registri delle operazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere g) e i), il numero di volte che le autorità competenti hanno consultato o trattato le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4.

Tali informazioni sono fornite per ciascuno degli anni del periodo di monitoraggio.

*Articolo 18***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica dal 21 agosto 2024.
3. Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**▼B***ALLEGATO I***INFORMAZIONI REGOLAMENTARI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

PARTE A - Informazioni regolamentari, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Elenco degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

- 1) regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione <sup>(1)</sup> che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea: allegato, punto 6.3.2.6, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

**▼M2**

PARTE B - Diritto nazionale

Si riportano le pertinenti disposizioni di diritto nazionale che prevedono la comunicazione di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni specificate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/1056.

**Austria**

- 1) Gazzetta ufficiale federale n. 593/1995 <sup>(2)</sup>: articolo 17
- 2) Gazzetta ufficiale federale II n. 399/1997 <sup>(3)</sup>: articolo 3
- 3) Gazzetta ufficiale federale II n. 132/2007 <sup>(4)</sup>: articolo 3, paragrafi 1 e 2
- 4) Gazzetta ufficiale federale II n. 207/2016 <sup>(5)</sup>: articolo 10, paragrafo 2
- 5) Gazzetta ufficiale federale II n. 395/2001 <sup>(6)</sup>: articolo 3, paragrafo 1, punto 2, lettera c)
- 6) Ordinanza del governo della regione tirolese n. 1413/1998 <sup>(7)</sup>: articolo 4; e Ordinanza del governo regionale del Vorarlberg n. 45/1998 <sup>(8)</sup>: articolo 4

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Legge federale sul trasporto commerciale di merci mediante veicoli a motore (*Güterbeförderungsgesetz* (legge sul trasporto di merci) del 1995 - *GütbefG*), versione originale: Gazzetta ufficiale federale n. 593/1995, modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale I n. 18/2022.

<sup>(3)</sup> Ordinanza del ministro federale della Scienza e dei trasporti sull'esenzione dalle autorizzazioni del trasporto combinato internazionale (ordinanza sull'esenzione del trasporto combinato), Gazzetta ufficiale federale II n. 399/1997 [CELEX n.: 31992L0106].

<sup>(4)</sup> Ordinanza del ministro federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia sulle liste di controllo da trasportare durante il cabotaggio (*Kabotagekontrollverordnung - KKV*), Gazzetta ufficiale federale II n. 132/2007.

<sup>(5)</sup> Ordinanza del ministro federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia sul rilascio delle autorizzazioni CEMT (*CEMT-Genehmigungs-Vergabeverordnung - CEMT-VV*), Gazzetta ufficiale federale II n. 207/2016.

<sup>(6)</sup> Ordinanza del ministro federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia sulle restrizioni applicabili alle unità di trasporto che trasportano sostanze pericolose durante la guida in gallerie autostradali, versione originale: Gazzetta ufficiale federale II n. 395/2001.

<sup>(7)</sup> Ordinanza del governo della regione tirolese del 10 novembre 1998 (*Bote für Tirol* n. 1413/1998 - Gazzetta del governo della regione tirolese IIb2-V-89/103), che stabilisce restrizioni alla circolazione per il trasporto di merci pericolose per la galleria dell'Arlberg (S 16), comprese le strutture dei portali.

<sup>(8)</sup> Ordinanza del governo regionale del Vorarlberg - Gazzetta ufficiale dello stato del Vorarlberg n. 45/1998 che stabilisce restrizioni alla circolazione per il trasporto di merci pericolose per la galleria dell'Arlberg (S 16).

▼ M2

- 7) Ordinanza del governo della regione tirolese n. 464/1999 <sup>(9)</sup>: articolo 4; e Ordinanza del governo regionale di Salisburgo n. 68/1999 <sup>(10)</sup>: articolo 4
- 8) Gazzetta ufficiale federale n. 1027/1994 <sup>(11)</sup>: articolo 2
- 9) Gazzetta ufficiale federale II n. 192/2017 <sup>(12)</sup>: articolo 8
- 10) Gazzetta ufficiale federale I n. 102/2002 <sup>(13)</sup>: articolo 19, paragrafo 1
- 11) Gazzetta ufficiale federale, n. 522/1973 <sup>(14)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- 12) Gazzetta ufficiale federale II n. 203/2019 <sup>(15)</sup>: articolo 5 e articolo 7, paragrafo 3
- 13) Gazzetta ufficiale federale n. 225/1985 <sup>(16)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
- 14) Gazzetta ufficiale federale III n. 67/2008 <sup>(17)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 15) Gazzetta ufficiale federale I n. 44/2016 <sup>(18)</sup>: articolo 21a, paragrafo 2

<sup>(9)</sup> Ordinanza del governo della regione tirolese del 1° dicembre 1998 che stabilisce restrizioni alla circolazione per il trasporto di merci pericolose per la galleria del Felbertauern (*Boite für Tirol* n. 464/1999).

<sup>(10)</sup> Ordinanza del governo regionale di Salisburgo del 26 maggio 1999 (Gazzetta ufficiale dello Stato n. 68/1999) recante restrizioni alla circolazione per il trasporto di merci pericolose per la galleria del Felbertauern.

<sup>(11)</sup> Ordinanza del ministro federale dell'Industria nazionale e dei trasporti sulle deroghe ai divieti di guida notturni per i viaggi che utilizzano il trasporto combinato, versione originale: Gazzetta ufficiale federale n. 1027/1994, modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale II n. 76/2007.

<sup>(12)</sup> Ordinanza del ministro federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia sulla determinazione della massa lorda verificata (VGM) dei container per il trasporto marittimo (VGM-V), versione originale: Gazzetta ufficiale federale II n. 192/2017.

<sup>(13)</sup> Disposizioni regolamentari che accompagnano il regolamento CE relativo alle spedizioni di rifiuti in: legge federale sulla gestione sostenibile dei rifiuti (*Abfallwirtschaftsgesetz* 2002 – AWG 2002), versione originale: Gazzetta ufficiale federale I n. 102/2002 [CELEX n.: 31975L0442, 31991L0156, 31991L0689, 31994L0031, 31975L0439, 32000L0076, 31991L0157, 31998L0101, 31993L0086, 31978L0176, 31991L0692, 31996L0059, 31994L0062, 32000L0053, 31996L0061, 31996L0082 e 31999L0031], modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale I n. 66/2023.

<sup>(14)</sup> Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), versione originale: Gazzetta ufficiale federale n. 522/1973, modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale III n. 103/2023.

<sup>(15)</sup> Ordinanza del ministro federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia sul trasporto di piccole quantità di merci pericolose su strada (*Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen* – GGBV-GM), Gazzetta ufficiale federale II n. 203/2019.

<sup>(16)</sup> Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID – appendice C della convenzione), versione originale: Gazzetta ufficiale federale n. 225/1985, modificato da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale III n. 110/2023.

<sup>(17)</sup> Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), unitamente ai regolamenti e alla dichiarazione, versione originale: Gazzetta ufficiale federale III n. 67/2008, modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale III n. 45/2023, [CELEX n.: 32022L2407].

<sup>(18)</sup> Legge federale che istituisce una legge per combattere il dumping salariale e sociale (legge sul dumping salariale e sociale – LSD-BG), versione originale: Gazzetta ufficiale federale I n. 44/2016 [CELEX n.: 32014L0067], modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale I n. 111/2022 [CELEX n.: 32020L1057].



▼ **M2**

- 16) Gazzetta ufficiale federale III n. 59/2003 <sup>(19)</sup>: articolo 3, paragrafo 4

**Belgio**

- 1) Regio decreto, del 2 novembre 2017, relativo al trasporto delle merci pericolose per ferrovia, esclusi gli esplosivi e le sostanze radioattive <sup>(20)</sup>: articolo 13 e allegato III, parte 5, capitolo 5.4
- 2) Regio decreto, del 12 luglio 2016, relativo al trasporto di esplosivi su strada e per ferrovia <sup>(21)</sup>: articolo 15, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
- 3) Legge del 15 luglio 2013 relativa al trasporto di merci su strada <sup>(22)</sup>:
  - a) articolo 17
  - b) articolo 29, paragrafo 1, e paragrafo 2, punto 1
- 4) Decreto ministeriale, del 23 maggio 2014, recante attuazione del regio decreto del 22 maggio 2014 relativo al trasporto di merci su strada <sup>(23)</sup>: articolo 33, articolo 34, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 1
- 5) Decreto del governo della Regione di Bruxelles-Capitale, del 22 settembre 2022, relativo al trasporto di merci pericolose su strada e per via navigabile <sup>(24)</sup>: articoli 15 e 16, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 6) Regio decreto, del 28 giugno 2009, relativo al trasporto di merci pericolose su strada o per ferrovia, esclusi gli esplosivi e le sostanze radioattive <sup>(25)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

<sup>(19)</sup> Accordo tra il ministro federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia della Repubblica d'Austria e il ministero dei Trasporti della Repubblica di Slovenia sul trasporto di merci pericolose nel traforo delle Caravanche (Gazzetta ufficiale federale III n. 59/2003).

<sup>(20)</sup> Regio decreto del 2 novembre 2017 (2017013157) relativo al trasporto per ferrovia delle merci pericolose, esclusi gli esplosivi e le sostanze radioattive (pubblicazione nella Gazzetta ufficiale belga del 27 novembre 2017, modificato da ultimo nella Gazzetta ufficiale belga del 6 maggio 2020 (2019015279)).

<sup>(21)</sup> Regio decreto del 12 luglio 2016 (2016011316) relativo al trasporto di esplosivi su strada e per ferrovia (pubblicazione nella Gazzetta ufficiale belga del 5 agosto 2016, modificato da ultimo nella Gazzetta ufficiale belga dell'11 settembre 2019 (2019014359)).

<sup>(22)</sup> Legge del 15 luglio 2013 (2013014763) relativa al trasporto di merci su strada e recante attuazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

<sup>(23)</sup> Decreto ministeriale del 23 maggio 2014 (2014014286) recante attuazione del regio decreto del 22 maggio 2014 relativo al trasporto di merci su strada.

<sup>(24)</sup> Decreto del 22 settembre 2022 (2022042182) del governo della Regione di Bruxelles-Capitale relativo al trasporto di merci pericolose su strada e per via navigabile interna, ad eccezione dei materiali esplosivi e radioattivi.

<sup>(25)</sup> Regio decreto del 28 giugno 2009 (2009014168) relativo al trasporto di merci pericolose su strada o per ferrovia, esclusi gli esplosivi e le sostanze radioattive, come modificato dal decreto del governo vallone del 23 maggio 2019 (2019041354).

▼ **M2**

- 7) Regio decreto, del 31 luglio 2009, relativo al trasporto delle merci pericolose per via navigabile interna <sup>(26)</sup>: articolo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 8) Decreto del 6 luglio 2012 relativo al trasporto delle merci pericolose per via navigabile interna <sup>(27)</sup>: articolo 8, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 9) Regio decreto, del 24 settembre 2006, recante i regolamenti generali di polizia per la navigazione sulle vie navigabili interne in Belgio <sup>(28)</sup>: allegato, articolo 1.10.1, lettera c), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 10) Decreto del governo fiammingo, del 16 settembre 2022, relativo alla trasmissione elettronica dei dati da parte delle navi <sup>(29)</sup>, che modifica il decreto del governo fiammingo del 25 maggio 2018: articolo 5, punti 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20 e 21

**Bulgaria**

- 1) Legge sul trasporto stradale <sup>(30)</sup>: articolo 53, paragrafo 1, articolo 91, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, punti 1, 3, 5 e 8

<sup>(26)</sup> Regio decreto del 31 luglio 2009 relativo al trasporto delle merci pericolose per via navigabile interna, come modificato dal decreto del governo vallone del 3 dicembre 2021 (2021205807).

<sup>(27)</sup> Decreto del 6 luglio 2012 relativo al trasporto delle merci pericolose per via navigabile interna (2012204382).

<sup>(28)</sup> Regio decreto del 24 settembre 2006 recante i regolamenti generali di polizia per la navigazione sulle vie navigabili interne in Belgio.

<sup>(29)</sup> Decreto del governo fiammingo del 16 settembre 2022 (2022033695) relativo alla trasmissione elettronica dei dati da parte delle navi, che modifica il decreto del governo fiammingo, del 25 maggio 2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico i regolamenti relativi al trasporto delle merci pericolose per via navigabile interna.

<sup>(30)</sup> Legge sul trasporto stradale (promulgata, Gazzetta ufficiale (GU) n. 82 del 17.9.1999, in vigore dal 17.9.1999; modificata e integrata, GU n. 11 del 31.1.2002; modificata, GU n. 45 del 30.4.2002; modificata e integrata, GU n. 99 dell'11.11.2003, in vigore dal 12.12.2003; modificata, GU n. 70 del 10.8.2004, in vigore dall'1.1.2005, GU n. 88 del 4.11.2005; modificata e integrata, GU n. 92 del 18.11.2005, in vigore dal 18.11.2005; modificata, GU n. 95 del 29.11.2005, in vigore dall'1.3.2006; modificata e integrata, GU n. 102 del 20.12.2005, GU n. 103 del 23.12.2005, in vigore dall'1.1.2006; modificata, GU n. 105 del 29.12.2005, in vigore dall'1.1.2006, GU n. 30 dell'11.4.2006, in vigore dal 12.7.2006; modificata e integrata, GU n. 85 del 20.10.2006, in vigore dal 20.10.2006; modificata, GU n. 92 del 14.11.2006, in vigore dal 14.11.2006, GU n. 102 del 19.12.2006; modificata e integrata, GU n. 42 del 29.5.2007, GU n. 80 del 5.10.2007, in vigore dal 5.10.2007; integrata, GU n. 109 del 20.12.2007, in vigore dall'1.1.2008; modificata, GU n. 102 del 28.11.2008, GU n. 93 del 24.11.2009, in vigore dal 25.12.2009; integrata, GU n. 41 dell'1.6.2010; modificata e integrata, GU n. 17 del 25.2.2011; modificata, GU n. 38 del 18.5.2012, in vigore dall'1.7.2012, GU n. 50 del 3.7.2012, in vigore dal 3.7.2012; integrata, GU n. 60 del 7.8.2012, in vigore dal 7.8.2012; modificata e integrata, GU n. 99 del 14.12.2012; modificata, GU n. 103 del 28.12.2012, in vigore dall'1.1.2013, GU n. 15 del 15.2.2013, in vigore dall'1.1.2014, GU n. 23 dell'8.3.2013, in vigore dall'8.3.2013, GU n. 66 del 26.7.2013, in vigore dal 26.7.2013; modificata e integrata, GU n. 109 del 20.12.2013, in vigore dall'1.1.2014; modificata, GU n. 11 del 7.2.2014, in vigore dal 30.12.2013; modificata e integrata, GU n. 60 del 22.7.2014; modificata, GU n. 98 del 28.11.2014, in vigore dal 28.11.2014, GU n. 107 del 24.12.2014, in vigore dall'1.1.2015, GU n. 14 del 20.2.2015; integrata, GU n. 60 del 7.8.2015; modificata, GU n. 81 del 20.10.2015, in vigore dall'1.4.2016, GU n. 100 del 18.12.2015, in vigore dal 20.11.2015; modificata e integrata, GU n. 32 del 22.4.2016, in vigore dall'1.4.2016; modificata, GU n. 58 del 26.7.2016, GU n. 59 del 29.7.2016, in vigore dall'1.8.2016; modificata e integrata, GU n. 9 del 26.1.2017, GU n. 93 del 21.11.2017, GU n. 62 del 27.7.2018, in vigore dal 28.1.2019, GU n. 80 del 28.9.2018, in vigore dal 28.6.2019, GU n. 105 del 18.12.2018, in vigore dall'1.1.2019, GU n. 60 del 7.7.2020, in vigore dal 7.7.2020, GU n. 71 dell'11.8.2020, in vigore dall'11.8.2020, GU n. 108 del 22.12.2020, modificata, GU n. 21 del 12.3.2021; modificata e integrata, GU n. 22 del 16.3.2021; modificata, GU n. 23 del 19.3.2021, in vigore dal 19.3.2021); decisione n. 11 della Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria del 30.9.2021 – GU n. 84 dell'8.10.2021.

▼ M2

- 2) Ordinanza n. 33 del 3.11.1999 <sup>(31)</sup>: articolo 89, paragrafo 3
  
- 3) Ordinanza n. 11 del 31.10.2002 <sup>(32)</sup>: articolo 19, paragrafo 1, punto 3
  
- 4) Ordinanza n. N-14 del 27.8.2009 <sup>(33)</sup>: articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 1
  
- 5) Ordinanza n. 40 del 14.1.2004 <sup>(34)</sup>: articolo 43, paragrafo 1, punti 1 e 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
  
- 6) Legge 97/2000 sul trasporto ferroviario <sup>(35)</sup>: articolo 90, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
  
- 7) Ordinanza n. 46 del 30.11.2001 <sup>(36)</sup>: articolo 25, paragrafo 1, e articolo 31a, paragrafo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

<sup>(31)</sup> Ordinanza n. 33, del 3.11.1999, sul trasporto pubblico di passeggeri e merci nel territorio della Repubblica di Bulgaria.

<sup>(32)</sup> Ordinanza n. 11, del 31.10.2002, sul trasporto internazionale di passeggeri e merci su strada con riguardo a una lettera di vettura a campione conformemente alla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).

<sup>(33)</sup> Ordinanza n. N-14, del 27.8.2009, sulle modalità di svolgimento, sulla portata e sull'organizzazione dei controlli su strada e nei locali delle imprese e sulla classificazione dei vettori e delle persone che effettuano trasporti a proprie spese.

<sup>(34)</sup> Ordinanza n. 40, del 14.1.2004, relativa alle condizioni e alle procedure per il trasporto di merci pericolose su strada, promulgata, Gazzetta ufficiale (GU) n. 15 del 24.2.2004, in vigore dal 25.5.2004; modificata e integrata, GU n. 12 del 6.2.2007; integrata, GU n. 67 del 17.8.2007; modificata e integrata, GU n. 16 del 26.2.2010, in vigore dal 30.6.2009; rettificata, GU n. 18 del 5.3.2010; modificata, GU n. 100 del 20.12.2011; modificata e integrata, GU n. 87 del 4.10.2013, in vigore dal 4.10.2013; integrata, GU n. 76 del 2.10.2015, in vigore dal 2.10.2015; modificata e integrata, GU n. 76 del 19.9.2017; rettificata, GU n. 77 del 26.9.2017; modificata e integrata, GU n. 33 del 17.4.2018, GU n. 81 del 2.10.2018; modificata, GU n. 76 del 27.9.2019, in vigore dal 27.9.2019).

<sup>(35)</sup> Legge sul trasporto ferroviario (promulgata, Gazzetta ufficiale (GU) n. 97 del 28.11.2000, in vigore dall'1.1.2002; modificata e integrata, GU n. 47 del 10.5.2002; modificata, GU n. 96 dell'11.10.2002, GU n. 70 del 10.8.2004, in vigore dall'1.1.2005, GU n. 115 del 30.12.2004, in vigore dall'1.1.2005; integrata, GU n. 77 del 27.9.2005, in vigore dal 27.9.2005; modificata, GU n. 88 del 4.11.2005, GU n. 36 del 2.5.2006, in vigore dall'1.7.2006, GU n. 37 del 5.5.2006, in vigore dall'1.7.2006; integrata, GU n. 62 dell'1.8.2006, in vigore dall'1.1.2007; modificata e integrata, GU n. 92 del 14.11.2006, in vigore dal 14.11.2006; modificata, GU n. 108 del 29.12.2006, in vigore dall'1.1.2007; modificata e integrata, GU n. 22 del 24.3.2009; modificata, GU n. 35 del 12.5.2009, in vigore dal 12.5.2009, GU n. 74 del 15.9.2009, in vigore dal 15.9.2009; modificata e integrata, GU n. 81 del 13.10.2009, GU n. 87 del 5.11.2010, GU n. 47 del 21.6.2011, in vigore dal 21.6.2011, GU n. 15 del 15.2.2013, in vigore dall'1.1.2014; modificata, GU n. 68 del 2.8.2013, in vigore dal 2.8.2013, GU n. 17 del 6.3.2015, in vigore dal 6.3.2015; modificata e integrata, GU n. 47 del 26.6.2015, GU n. 19 dell'11.3.2016; modificata, GU n. 58 del 26.7.2016, GU n. 96 dell'1.12.2017, in vigore dall'1.1.2018; integrata, GU n. 103 del 28.12.2017, in vigore dall'1.1.2018; modificata e integrata, GU n. 17 del 23.2.2018, in vigore dal 23.2.2018; modificata, GU n. 77 del 18.9.2018, in vigore dall'1.1.2019; modificata e integrata, GU n. 20 dell'8.3.2019, in vigore dall'8.3.2019; modificata, GU n. 62 del 6.8.2019, in vigore dal 6.8.2019; integrata, GU n. 79 dell'8.9.2020; modificata e integrata, GU n. 11 del 9.2.2021).

<sup>(36)</sup> Ordinanza n. 46, del 30 novembre 2001, concernente il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (adottata dal ministro dei Trasporti e delle comunicazioni – promulgata, Gazzetta ufficiale (GU) n. 107 dell'11.12.2001, in vigore dall'1.1.2002; modificata e integrata, GU n. 99 dell'8.12.2006; modificata, GU n. 63 del 3.8.2007; modificata e integrata, GU n. 44 del 12.6.2009, GU n. 46 del 17.6.2011; integrata, GU n. 44 del 17.5.2013; modificata e integrata, GU n. 24 del 31.3.2015, GU n. 78 del 29.9.2017, GU n. 55 del 12.7.2019).

▼ **M2**

- 8) Ordinanza n. 16 del 20.6.2006 <sup>(37)</sup>: articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 9) Ordinanza n. 53 del 10.2.2003 <sup>(38)</sup>: articolo 12, punti 1 e 2
- 10) Codice della marina mercantile <sup>(39)</sup>:
  - a) articoli 106 e 110
  - b) articolo 120, paragrafi 1 e 2

**Croazia**

- 1) Legge sul trasporto combinato di merci (Gazzetta ufficiale n. 120/2016) <sup>(40)</sup>: articolo 7, punti 1 e 2
- 2) Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (Gazzetta ufficiale n. 84/2021) <sup>(41)</sup>: articolo 24, paragrafi 3 e 8, in combinato disposto con l'ordinanza sulla gestione dei rifiuti (Gazzetta ufficiale n. 106/2022), articolo 7
- 3) Legge sul trasporto stradale (Gazzetta ufficiale n. 41/2018) <sup>(42)</sup>: articolo 79, articolo 80, articolo 87, paragrafo 8, e articolo 95, paragrafo 2
- 4) Ordinanza sulle autorizzazioni per il trasporto di merci (Gazzetta ufficiale n. 57/2018) <sup>(43)</sup>: articolo 9, paragrafo 3
- 5) Legge sul trasporto di merci pericolose (Gazzetta ufficiale n. 79/2007) <sup>(44)</sup>:
  - a) articolo 3, paragrafo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

<sup>(37)</sup> Ordinanza n. 16, del 20 giugno 2006, concernente la movimentazione e il trasporto delle merci pericolose e/o inquinanti via mare e delle merci pericolose per via navigabile interna (titolo modificato dalla GU n. 46/2013) (adottata dal ministro dei Trasporti – promulgata, Gazzetta ufficiale (GU) n. 53 del 30.6.2006, in vigore dal 30.6.2006; modificata e integrata, GU n. 46 del 19.6.2009, in vigore dal 30.6.2009; integrata, GU n. 91 del 19.11.2010, in vigore dal 30.11.2010; modificata e integrata, GU n. 46 del 21.5.2013; integrata, GU n. 67 del 30.7.2013, GU n. 59 del 4.8.2015; modificata e integrata, GU n. 45 del 6.6.2017, GU n. 95 del 28.11.2017, GU n. 62 del 6.8.2019).

<sup>(38)</sup> Ordinanza n. 53, del 10 febbraio 2003, sul trasporto combinato di merci (adottata dal ministro dei Trasporti e delle comunicazioni – promulgata, Gazzetta ufficiale (GU) n. 18 del 25.2.2003).

<sup>(39)</sup> Codice della marina mercantile - Promulgato, Gazzette ufficiali n. 55 del 14.7.1970 e n. 56 del 17.7.1970, in vigore dall'1.1.1971; rettificato, GU n. 58 del 24.7.1970; modificato, GU n. 55 del 18.7.1975; integrato, GU n. 10 del 6.2.1987; modificato, GU n. 30 del 13.4.1990; modificato e integrato, GU n. 85 del 24.7.1998; in vigore dall'1.1.1998, integrato, GU n. 12 dell'11.2.2000; modificato e integrato, GU n. 41 del 24.4.2001, GU n. 113 del 3.12.2002, GU n. 55 del 25.6.2004; modificato, GU n. 42 del 17.5.2005; integrato, GU n. 77 del 27.9.2005; in vigore dal 27.9.2005, modificato e integrato, GU n. 87 dell'1.11.2005; modificato, GU n. 94 del 25.11.2005; in vigore dall'1.1.2006, integrato, GU n. 104 del 27.12.2005; in vigore dal 27.12.2005, modificato, GU n. 30 dell'11.4.2006; in vigore dal 12.7.2006, integrato, GU n. 62 dell'1.8.2006; in vigore dall'1.1.2007, modificato, GU n. 108 del 29.12.2006, in vigore dall'1.1.2007, GU n. 36 del 4.4.2008, modificato e integrato, GU n. 71 del 12.8.2008, integrato, GU n. 98 del 14.11.2008, modificato, GU n. 12 del 13.2.2009, in vigore dall'1.1.2010, modificato, GU n. 32 del 28.4.2009, modificato e integrato, GU n. 85 del 29.10.2010, GU n. 92 del 22.11.2011, modificato, GU n. 38 del 18.5.2012, in vigore dall'1.7.2012, GU n. 77 del 9.10.2012, in vigore dal 9.10.2012, GU n. 15 del 15.2.2013, in vigore dall'1.1.2014, GU n. 28 del 19.3.2013, modificato e integrato, GU n. 109 del 20.12.2013, modificato, GU n. 14 del 20.2.2015, modificato e integrato, GU n. 52 del 10.7.2015, modificato, GU n. 58 del 26.7.2016, modificato e integrato, GU n. 93 del 21.11.2017, modificato, GU n. 28 del 29.3.2018, GU n. 62 del 6.8.2019, in vigore dal 6.8.2019, modificato e integrato, GU n. 104 dell'8.12.2020.

<sup>(40)</sup> Legge sul trasporto combinato di merci (Gazzetta ufficiale n. 120/2016).

<sup>(41)</sup> Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (Gazzetta ufficiale n. 84/2021).

<sup>(42)</sup> Legge sul trasporto stradale (Gazzetta ufficiale n. 41/2018).

<sup>(43)</sup> Ordinanza sulle autorizzazioni per il trasporto di merci (Gazzetta ufficiale n. 57/2018).

<sup>(44)</sup> Legge sul trasporto di merci pericolose (Gazzetta ufficiale n. 79/2007).

▼ **M2**

- b) articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF;
- c) articolo 3, paragrafo 3, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

**Cipro**

- 1) Legge sul trasporto di merci pericolose su strada del 2004 e successive modifiche: articolo 5, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) <sup>(45)</sup>
- 2) Direttiva sulla sicurezza a livello tecnico (TSD) n. 1 – legge di esecuzione del programma nazionale di sicurezza aerea (*National Aviation Safety Plan*, NASP) (versione pubblica) del 6 giugno 2020 <sup>(46)</sup>: capitolo 6.3.2.6, lettere da a) a g)
- 3) Legge sui veicoli a motore e sulla circolazione stradale del 1972 e successive modifiche: articolo 2, paragrafo 2D, punto 3, lettera e)

**Cechia**

- 1) Legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada <sup>(47)</sup>: articolo 23, paragrafo 2, lettera a)
- 2) Legge n. 266/1994, Racc., (legge sulle ferrovie) <sup>(48)</sup>: articolo 63, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
- 3) Articolo 85a della legge n. 49/1997, Racc., sull'aviazione civile, recante modifica della legge n. 455/1991, Racc., sulle licenze commerciali (legge sulle licenze commerciali), come modificata
- 4) Decreto n. 478/2000, Racc. <sup>(49)</sup>: articolo 1, recante attuazione della legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada, come modificata
- 5) Comunicazione n. 102/2011, Racc., del ministero degli Affari esteri <sup>(50)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne

**Danimarca**

- 1) Ordinanza esecutiva n. 531, del 24 maggio 2018, su talune forme di trasporto combinato di merci <sup>(51)</sup>: articolo 7, paragrafo 1

<sup>(45)</sup> Legge sul trasporto di merci pericolose su strada del 2004 - 29(I)/2004.

<sup>(46)</sup> Direttiva sulla sicurezza a livello tecnico (TSD) n. 1 – legge di esecuzione del programma nazionale di sicurezza aerea (NASP) (versione pubblica) del 6 giugno 2020:

<sup>(47)</sup> Legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada, come modificata (*zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů*).

<sup>(48)</sup> La legge n. 266/1994, Racc., (legge sulle ferrovie) fa riferimento al decreto n. 8/1985, Racc., decreto del ministro degli Affari esteri sulla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) (*Zákon č. 266/1994 Sb: Článek 63(2)*).

<sup>(49)</sup> Legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada, come modificata (*zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů*), in combinato disposto con il decreto n. 478/2000, Racc., recante attuazione della legge sul trasporto stradale come modificato (*vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů*).

<sup>(50)</sup> Comunicazione del ministero degli Affari esteri n. 102/2011, Racc., sull'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (*102/2011 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí*).

<sup>(51)</sup> Ordinanza esecutiva n. 531, del 24 maggio 2018, su talune forme di trasporto combinato di merci.

▼ **M2**

- 2) Legge sul controllo del rispetto del regolamento (CEE) n. 11/1960 (LBK n. 119 del 21 febbraio 1990)<sup>(52)</sup>: articolo 2, paragrafo 1
- 3) Ordinanza esecutiva n. 828, del 10 giugno 2017, sul trasporto di merci pericolose su strada<sup>(53)</sup>: articolo 5, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 1, articolo 18, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 1
- 4) Ordinanza esecutiva n. 601, del 23 giugno 2009, sul trasporto ferroviario di merci pericolose<sup>(54)</sup>: articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
- 5) Ordinanza esecutiva n. 541, del 12 giugno 2012, sull'uso del RID nel trasporto nazionale e nel trasporto di merci pericolose nel bagaglio a mano, ecc.<sup>(55)</sup>: articolo 8, paragrafo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
- 6) Ordinanza esecutiva n. 240, del 16 febbraio 2022, sul trasporto merci<sup>(56)</sup>: articolo 36

**Estonia**

- 1) Regolamento 150/1996<sup>(57)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- 2) Legge estone sulle ferrovie<sup>(58)</sup>: articolo 111, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
- 3) Legge estone sui rifiuti<sup>(59)</sup>: articolo 108, paragrafo 1, articolo 113, paragrafo 1, e articolo 115, paragrafo 3
- 4) Programma estone per la sicurezza dell'aviazione civile: punto 6.3.2.6
- 5) Legge estone sul trasporto su strada<sup>(60)</sup>:
  - a) articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5
  - b) articolo 32, paragrafo 1
  - c) articolo 33, paragrafo 6

<sup>(52)</sup> Legge sul controllo del rispetto del regolamento (CEE) n. 11/1960 relativo all'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, LBK n. 119 del 21 febbraio 1990.

<sup>(53)</sup> Ordinanza esecutiva n. 828, del 10 giugno 2017, sul trasporto di merci pericolose su strada.

<sup>(54)</sup> Ordinanza esecutiva n. 601, del 23 giugno 2009, sul trasporto ferroviario di merci pericolose.

<sup>(55)</sup> Ordinanza esecutiva n. 541, del 12 giugno 2012, sull'uso del RID nel trasporto nazionale e nel trasporto di merci pericolose nel bagaglio a mano, ecc.

<sup>(56)</sup> Ordinanza esecutiva n. 240, del 16 febbraio 2022, sul trasporto merci.

<sup>(57)</sup> Regolamento n. 150 del governo della Repubblica di Estonia, del 28.5.1996, relativo all'adesione all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) (entrato in vigore per l'Estonia il 25.7.1996) (*Ühinemine ohlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega* (ADR)), (RT II 1996, 29, 104).

<sup>(58)</sup> Legge estone sulle ferrovie (RT I, 30.10.2020, 1), (*Raudteeseadus*) Legge estone sulle sostanze chimiche, (RT I, 10.11.2015, 2), (*Kemikaaliseadus*).

<sup>(59)</sup> Legge estone sui rifiuti, (RT I 2004, 9, 52), (*Jäätmeseadus*).

<sup>(60)</sup> Legge estone sul trasporto su strada, (RT I, 11.01.2018, 1), (*Autoveoseadus*).

▼ **M2**

d) articolo 35, paragrafo 10, primo e secondo comma

**Finlandia**

- 1) Legge 345/1979 sui contratti di trasporto su strada <sup>(61)</sup>: articolo 9
- 2) Legge 320/2017 sui servizi di trasporto <sup>(62)</sup>: articolo 24
- 3) Regolamento sul trasporto di merci pericolose su strada <sup>(63)</sup>: per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- 4) Regolamento sul trasporto per ferrovia delle merci pericolose <sup>(64)</sup>: per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

**Francia**

- 1) Codice dei trasporti francese <sup>(65)</sup>:
  - a) articolo R.3411-13
  - b) articolo L 4461, paragrafo 1, articolo R 4412, paragrafo 1, articolo R 4461, paragrafi 1 e 2
- 2) Ordinanza del 9 novembre 1999 relativa ai documenti di trasporto o di noleggio che devono essere a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di merci su strada <sup>(66)</sup>:
  - a) articoli 4-II, 5-I, 5-II e 6
  - b) articolo 4-III
  - c) articolo 4-IV
- 3) Ordinanza del 25 settembre 1991 relativa all'esecuzione del trasporto combinato di merci tra gli Stati membri della Comunità economica europea <sup>(67)</sup>: articoli 2 e 5
- 4) Ordinanza del 24 luglio 2018 <sup>(68)</sup> relativa alla dichiarazione di carico sulle vie navigabili interne gestite da *Voies Navigables de France*, come modificata dall'ordinanza del 23 dicembre 2021 <sup>(69)</sup>: paragrafo 2

<sup>(61)</sup> Legge sui contratti di trasporto su strada (*Tiekuljetussopimuslaki*, 345/1979).

<sup>(62)</sup> Legge sui servizi di trasporto (*Laki liikenteen palveluista*, 320/2017).

<sup>(63)</sup> Regolamento dell'agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada (*Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä* TRAFICOM/473662/03.04.03.00/2022)

<sup>(64)</sup> Regolamento dell'agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (*Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä* (TRAFICOM/474029/03.04.02.00/2022))

<sup>(65)</sup> Codice dei trasporti francese.

<sup>(66)</sup> Ordinanza del 9 novembre 1999 (EQU9901586A) relativa ai documenti di trasporto o di noleggio che devono essere a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di merci su strada.

<sup>(67)</sup> Ordinanza del 25 settembre 1991 (EQU9101416A) relativa all'esecuzione del trasporto combinato di merci tra gli Stati membri della Comunità economica europea.

<sup>(68)</sup> Ordinanza del 24 luglio 2018 relativa alla dichiarazione di carico sulle vie navigabili interne gestite da *Voies Navigables de France*, adottata in applicazione dell'articolo R. 4461-1 del codice dei trasporti.

<sup>(69)</sup> Ordinanza del 23 dicembre 2021 che modifica l'ordinanza del 24 luglio 2018 relativa alla dichiarazione di carico sulle vie navigabili interne gestite da *Voies Navigables de France*, adottata in applicazione dell'articolo R. 4461-1 del codice dei trasporti.

▼ **M2**

- 5) Ordinanza modificata del 29 maggio 2009 relativa al trasporto terrestre di merci pericolose: 3.4.2.1 allegato I <sup>(70)</sup>, 3.5 allegato I <sup>(71)</sup>, 3.9.4 allegato I <sup>(72)</sup>, appendice IV.9 <sup>(73)</sup> e appendice IV.10 <sup>(74)</sup>

**Germania**

- 1) Regolamento del 28.12.2011 in materia di trasporto di merci su strada transfrontaliero e cabotaggio <sup>(75)</sup>: articolo 17
- 2) Legge del 22.6.1998 sul trasporto di merci su strada <sup>(76)</sup>: articolo 7, paragrafo 1, punto 3
- 3) Ordinanza del 26.3.2021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne <sup>(77)</sup>: articolo 1, paragrafo 3, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN); articolo 35, paragrafo 2
- 4) Ordinanza dell'11.3.2019 sulle esenzioni dal regolamento sul trasporto di merci pericolose <sup>(78)</sup>: esenzioni 9, 18, 20, 21, 22, 24 e 28

**Grecia**

- 1) Decreto presidenziale 63/1986 <sup>(79)</sup>: articolo 4
- 2) Legge n. 1815/1988 <sup>(80)</sup>: articolo 98, paragrafo 2

<sup>(70)</sup> 3.4.2.1 allegato I, Fuochi d'artificio, «Trasporto effettuato conformemente all'allegato I, paragrafo 3.4.2, dell'ordinanza sulle merci pericolose (DEVPO911622A)».

<sup>(71)</sup> 3.5 allegato I, Trasporto di cisterne di stoccaggio di GPL, «Trasporto effettuato in conformità dell'allegato I, paragrafo 3.5, dell'ordinanza sulle merci pericolose».

<sup>(72)</sup> 3.9.4 allegato I, Trasporto di rifiuti contenenti amianto, «Rifiuti provenienti da siti stradali contaminati da amianto non legato» o «Rifiuti del sito di bonifica dopo una catastrofe contaminati da amianto» o «Rifiuti del sito di demolizione dopo una catastrofe contaminati da amianto non legato» e «Trasporto effettuato in conformità delle disposizioni dell'appendice I, paragrafo 3.9, dell'ordinanza sulle merci pericolose».

<sup>(73)</sup> Appendice IV.9, Consegna in IBC di talune merci pericolose, «Consegna in conformità dell'allegato I, paragrafo 3.7.1, dell'ordinanza sulle merci pericolose».

<sup>(74)</sup> Appendice IV.10, Distribuzione di combustibile mobile, «Trasporto effettuato in conformità dell'allegato I, paragrafo 3.7.2, dell'ordinanza sulle merci pericolose».

<sup>(75)</sup> Regolamento in materia di trasporto di merci su strada transfrontaliero e cabotaggio (*Verordnung über den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr und den Kabotageverkehr*) del 28 dicembre 2011 (Gazzetta ufficiale federale 2012 I, pag. 42), come modificato dall'articolo 2 del regolamento del 9 dicembre 2020 (Gazzetta ufficiale federale I, pag. 2 905).

<sup>(76)</sup> Legge sul trasporto di merci su strada (*Güterkraftverkehrsgesetz*) del 22 giugno 1998 (Gazzetta ufficiale federale I, pag. 1485), come modificata dall'articolo 3a della legge del 26 novembre 2020 (Gazzetta ufficiale federale I, pag. 2575).

<sup>(77)</sup> GGVSEB Promulgazione dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne (rifusione) del 26 marzo 2021 (Gazzetta ufficiale federale I, pag. 481).

<sup>(78)</sup> GGAV Promulgazione dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose dell'11 marzo 2019 (Gazzetta ufficiale federale I, pag. 229), modificata da ultimo dall'articolo 2 dell'ordinanza del 28 giugno 2023 (Gazzetta ufficiale federale I n. 174).

<sup>(79)</sup> ΦΕΚ (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica) 26/A/18-3-1986 ΙΔ (decreto presidenziale) 63/1986.

<sup>(80)</sup> ΦΕΚ (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica) 250/A/11-11-1988 n. 1815/1988.



▼ **M2**

- 3) Decisione ministeriale congiunta 200035/2023 <sup>(81)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato I, capo I.1, parte 5, capitolo 5.4 (ADR), della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se del caso
- 4) Decisione ministeriale congiunta 200035/2023 <sup>(82)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato II, capo II.1, parte 5, capitolo 5.4 (RID), della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se del caso
- 5) Legge n. 3646/2008 <sup>(83)</sup>: articolo 7
- 6) Legge n. 2203/1994 <sup>(84)</sup>: articolo 4, paragrafo 7, lettera c)
- 7) Decisione Y.II.A. Δ15/A/17143/1505/2016 <sup>(85)</sup>: capitolo 6
- 8) Decisione ministeriale congiunta Γ5/55376/2022 <sup>(86)</sup>: articolo 6, paragrafo 2

**Ungheria**

- 1) Decreto governativo 261/2011. (XII. 7.) <sup>(87)</sup>: paragrafo 22
- 2) Decreto governativo 386/2021. (VI. 30.) <sup>(88)</sup>: paragrafo 3, punto 1, e allegato 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 3) Decreto governativo 387/2021. (VI. 30.) <sup>(89)</sup>: paragrafo 3, punto 1, e allegato 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- 4) Decreto governativo 388/2021. (VI. 30.) <sup>(90)</sup>: paragrafo 3, punto 1, e allegato 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

<sup>(81)</sup> ΦΕΚ (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica) 4101/B/23-6-2023 KYA (decisione ministeriale congiunta) 200035/2023.

<sup>(82)</sup> ΦΕΚ (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica) 4101/B/23-6-2023 KYA (decisione ministeriale congiunta) 200035/2023.

<sup>(83)</sup> ΦΕΚ (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica) 36/A/29-2-2008 n. 3646/2008.

<sup>(84)</sup> ΦΕΚ (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica) 58/A/15-4-1994 n. 2203/1994.

<sup>(85)</sup> ΦΕΚ (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica) 2607/B/24-8-2016 (decisione Y.II.A.) Δ15/A/17143/1505/2016 - (attuazione del regolamento (UE) 2015/1998).

<sup>(86)</sup> ΦΕΚ (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica) 6238/B/27-12-2021 KYA (decisione ministeriale congiunta) Γ5/353651/2021, come modificata da ΦΕΚ (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica) 815/B/23-2-2022 KYA (decisione ministeriale congiunta) Γ5/55376/2022.

<sup>(87)</sup> 261/2011. (XII. 7.) Decreto governativo sul trasporto di merci su strada effettuato per conto terzi o per conto proprio e sui servizi di trasporto di passeggeri su strada per conto terzi o per conto proprio e sulle modifiche relative alla normativa correlata, GU n. 146; *Magyar Közlöny 146-es szám* del 30.6.2011.

<sup>(88)</sup> 386/2021. (VI. 30.) Decreto governativo sulla promulgazione dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e su taluni aspetti della loro applicazione nazionale (GU n. 124); *Magyar Közlöny 124-es szám* del 30.6.2021.

<sup>(89)</sup> 387/2021. (VI. 30.) Decreto governativo sulla pubblicazione degli allegati «A» e «B» dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada e su taluni aspetti della sua applicazione nazionale (GU n. 124); *Magyar Közlöny 124-es szám* del 30.6.2021.

<sup>(90)</sup> 388/2021. (VI. 30.) Decreto governativo sulla pubblicazione dell'allegato C del protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), fatto a Vilnius il 3 giugno 1999, e su taluni aspetti della sua applicazione nazionale (GU n. 124); *Magyar Közlöny 124-es szám* del 30.6.2021.

▼ **M2**

- 5) Decreto ITM 39/2021. (VII. 30.)<sup>(91)</sup>: allegato 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- 6) Decreto governativo 266/2003. (XII. 24.)<sup>(92)</sup>: paragrafo 3
- 7) Decreto governativo 313/2014 (XII. 12.)<sup>(93)</sup>: allegato 1
- 8) Decreto governativo 101/1996 (VII. 12.)<sup>(94)</sup>: articolo 4, paragrafo 7, lettera c)

**Irlanda**

- 1) S.I. n. 175/1975<sup>(95)</sup>
- 2) S.I. n. 60/1994<sup>(96)</sup>: articoli 5 e 6
- 3) S.I. n. 698/2011<sup>(97)</sup>: articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
- 4) S.I. n. 419/2007<sup>(98)</sup>
- 5) S.I. n. 349/2011<sup>(99)</sup>: articolo 57, lettera g), punto vii), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- 6) S.I. n. 651/2010<sup>(100)</sup>: articolo 8, lettera e), e articolo 12, paragrafo 3, lettera b), per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
- 7) S.I. n. 226/2003<sup>(101)</sup>: riferimento all'allegato, punto 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

<sup>(91)</sup> 39/2021. (VII. 30.) Decreto ITM sull'applicazione nazionale degli allegati A e B dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (allegato 1 del decreto ITM 39/2021 (VII. 30). Norme dettagliate e prescrizioni supplementari per l'applicazione nazionale del regolamento ADR (GU n. 145); *Magyar Közlöny 145-es szám* del 30.7.2021.

<sup>(92)</sup> 266/2003. (XII. 24.) Decreto governativo sull'agevolazione del trasporto combinato internazionale di merci.

<sup>(93)</sup> 313/2014 (XII. 12.) Decreto governativo sulle norme relative al controllo ufficiale della gestione delle catastrofi e all'imposizione di ammende in relazione al trasporto aereo di merci pericolose (GU n. 173); *Magyar Közlöny 173-es szám* del 12.12.2014.

<sup>(94)</sup> 101/1996 (VII. 12.) Decreto governativo sulla pubblicazione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989.

<sup>(95)</sup> S.I. 175 del 1975 – Normativa delle Comunità europee del 1975 (divieto di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto).

<sup>(96)</sup> S.I. n. 60/1994 - Normativa delle Comunità europee del 1994 (trasporto combinato di merci tra Stati membri).

<sup>(97)</sup> S.I. n. 698/2011 – Normativa dell'Unione europea del 2011 (mercato del trasporto internazionale di merci su strada), come modificata.

<sup>(98)</sup> S.I. 419/2007 – Normativa sulla gestione dei rifiuti del 2007 (spedizioni di rifiuti), come modificata.

<sup>(99)</sup> S.I. n. 349 del 2011 – Normativa delle Comunità europee del 2011 (trasporto di merci pericolose su strada e uso di attrezzature a pressione trasportabili), come modificata.

<sup>(100)</sup> S.I. n. 651/2010 - Normativa delle Comunità europee del 2010 (trasporto per ferrovia delle merci pericolose), come modificata.

<sup>(101)</sup> S.I. n. 226/2003 - Normativa delle Comunità europee del 2003 (sicurezza dell'aviazione civile), come modificata.

▼ **M2****Italia**

- 1) Decreto del ministero dei trasporti e della navigazione del 15 febbraio 2001 <sup>(102)</sup>: articolo 3, comma 1
- 2) Legge 6 giugno 1974, n. 298 <sup>(103)</sup>, come modificata: articolo 46-bis, comma 1-bis, articolo 46-ter, commi 1 e 2
- 3) Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 <sup>(104)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

**Lettonia**

- 1) Legge sul trasporto su strada del 23.8.1995 <sup>(105)</sup>: articolo 9, che consente i controlli di conformità al punto 6.1 del regolamento del Consiglio dei ministri n. 411 del 24.5.2011, «Procedure per l'organizzazione e l'attuazione del controllo del trasporto su strada»
- 2) Regolamento del Consiglio dei ministri n. 225 del 29.4.2003 <sup>(106)</sup>: paragrafi 3 e 4
- 3) Legge sui trasporti per ferrovia del 21.12.2000 <sup>(107)</sup>: articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1
- 4) Regolamento del Consiglio dei ministri n. 226 <sup>(108)</sup>: articolo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF, che consente controlli di conformità al punto 6 del regolamento del Consiglio dei ministri n. 541 del 5.7.2011 «Procedure per il controllo della circolazione delle merci pericolose»

<sup>(102)</sup> Decreto del ministero dei Trasporti e della navigazione del 15 febbraio 2001, concernente il recepimento della direttiva comunitaria n. 92/106/CEE del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992).

<sup>(103)</sup> Legge 6 giugno 1974, n. 298 «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» (Gazzetta ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974), come modificata.

<sup>(104)</sup> Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2010.

<sup>(105)</sup> Articolo 9 della legge sul trasporto su strada: adozione - 23.8.1995, entrata in vigore - 26.9.1995.

<sup>(106)</sup> Paragrafi 3 e 4, Repubblica di Lettonia, regolamento del Consiglio dei ministri n. 225: adozione - 29.4.2003. Procedure per l'esecuzione di operazioni di trasporto combinato per conto terzi, di trasporto combinato in conto proprio o di trasporto combinato effettuate da un veicolo noleggiato, e prescrizioni per il documento di accompagnamento delle merci nell'ambito di operazioni di trasporto combinato. adozione - 29.4.2003; entrata in vigore - 1.5.2004.

<sup>(107)</sup> Articolo 25 della legge sui trasporti per ferrovia: adozione - 21.12.2000; entrata in vigore - 19.1.2001.

<sup>(108)</sup> Articolo 3, paragrafi 3 e 4, della legge sulla circolazione delle merci pericolose: adozione - 14.10.2010; entrata in vigore - 1.1.2011. Paragrafo 2 del regolamento del Consiglio dei ministri n. 226 «Regolamenti relativi al trasporto per ferrovia delle merci pericolose»: adozione - 29.4.2003. entrata in vigore - 7.5.2003. Paragrafo 3 del regolamento del Consiglio dei ministri n. 674 «Regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose»: adozione - 6.9.2005; entrata in vigore - 10.9.2005. Regolamenti relativi al trasporto per ferrovia delle merci pericolose: adozione - 29.4.2003. entrata in vigore - 7.5.2003. Sezione 1, articolo 9.(Allegato 2) *Nolīgums par starptautisko dzelzeļa kravu satiksmi (SMGS)/Accordo sul traffico internazionale di merci per ferrovia (SMGS)*: adozione - 14.7.2015; entrata in vigore - 1.7.2015.

**▼ M2**

- 5) Regolamento del Consiglio dei ministri n. 674 <sup>(109)</sup>: paragrafo 3, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

**Lituania**

- 1) Codice del trasporto per vie navigabili interne <sup>(110)</sup>: articolo 26, paragrafo 2, articolo 40, articolo 42, paragrafi 3 e 4, e articolo 47, paragrafo 4
- 2) Norme per il trasporto delle merci per vie navigabili interne (ordinanza n. 269) <sup>(111)</sup>: punti 36, 37, 41, 44, 45, 52, 54, 80, 110, 111, 117, 124, 125 e 128
- 3) Codice del trasporto su strada <sup>(112)</sup>:
- a) articolo 9, paragrafo 1, punto 4
- b) articolo 14, paragrafo 2, articolo 29, paragrafi 2, 3 e 5
- 4) Risoluzione n. 1613-7 del governo della Repubblica di Lituania del 10 novembre 2010 <sup>(113)</sup>: punto 66.2 che fa riferimento all'allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione
- 5) Ordinanza n. D1-207 del ministro dell'Ambiente della Repubblica di Lituania del 27 aprile 2004 <sup>(114)</sup>: punto 20
- 6) Ordinanza n. 3D-90 del ministro dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania del 12 febbraio 2018 <sup>(115)</sup>: punto 35

**Lussemburgo**

- 1) Regolamento granducale del 13 gennaio 1966 relativo al trasporto di merci su strada <sup>(116)</sup>: articolo 3
- 2) Regolamento ministeriale dell'8 aprile 1968 sulle procedure di numerazione dei documenti di trasporto <sup>(117)</sup>: articolo 1
- 3) Regolamento granducale del 19 aprile 2012 che attua e ratifica il regolamento (CE) n. 1072/2009 <sup>(118)</sup>: articolo 6

<sup>(109)</sup> Paragrafo 3 del regolamento del Consiglio dei ministri n. 674 «Regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose»: adozione - 6.9.2005; entrata in vigore - 10.9.2005.

<sup>(110)</sup> Codice del trasporto per vie navigabili interne, n. I-1534 del 24 settembre 1996.

<sup>(111)</sup> Norme per il trasporto delle merci per vie navigabili interne, n. 269 del 28 settembre 2000.

<sup>(112)</sup> Codice del trasporto su strada, n. I-1628 del 19 novembre 1996.

<sup>(113)</sup> Risoluzione n. 1613-7 del governo della Repubblica di Lituania del 10 novembre 2010.

<sup>(114)</sup> Ordinanza n. D1-207 del ministro dell'Ambiente della Repubblica di Lituania del 27 aprile 2004.

<sup>(115)</sup> Ordinanza n. 3D-90 del ministro dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania del 12 febbraio 2018.

<sup>(116)</sup> Regolamento granducale del 13 gennaio 1966 relativo al trasporto di merci su strada a titolo oneroso.

<sup>(117)</sup> Regolamento ministeriale dell'8 aprile 1968 sulle procedure di numerazione dei documenti di trasporto.

<sup>(118)</sup> Regolamento granducale del 19 aprile 2012 che attua e ratifica il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

▼ **M2**

- 4) Decreto granducale del 6 febbraio 2009 recante pubblicazione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) <sup>(119)</sup>: articolo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
  
- 5) Legge del 13 marzo 2007 che adotta l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) <sup>(120)</sup>: articolo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
  
- 6) Decreto granducale del 6 febbraio 2009 recante pubblicazione del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) <sup>(121)</sup>: articolo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
  
- 7) Regolamento granducale del 27 febbraio 2011 che stabilisce le condizioni per l'approvazione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti e le condizioni per la designazione dei mittenti responsabili per quanto riguarda i controlli di sicurezza aerea <sup>(122)</sup>: articolo 11, paragrafo 6, che fa riferimento all'allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

**Malta**

- 1) Legge sui veicoli a motore (trasporto di merci su strada) (S.L. 65.19) <sup>(123)</sup>:
  - a) articolo 48
  
  - b) articolo 78, articolo 79, paragrafo 1, e articolo 80
  
- 2) Legge sui veicoli a motore (trasporto di merci pericolose su strada) (S.L. 65.22) <sup>(124)</sup>: articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

<sup>(119)</sup> Decreto granducale del 6 febbraio 2009 recante pubblicazione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), fatto a Ginevra il 30 settembre 1957 e soggetto, unitamente al protocollo, ad adozione mediante la legge del 23 aprile 1970.

<sup>(120)</sup> Legge del 13 marzo 2007 che adotta l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), fatto a Ginevra il 26 maggio 2000 – Legilux (public.lu).

<sup>(121)</sup> Decreto granducale del 6 febbraio 2009 recante pubblicazione del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), fatta a Vilnius il 3 giugno 1999 e adottata con legge del 15 giugno 2006, comprese le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2009.

<sup>(122)</sup> Regolamento granducale del 27 febbraio 2011 che stabilisce le condizioni per l'approvazione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti e le condizioni per la designazione dei mittenti responsabili per quanto riguarda i controlli di sicurezza aerea.

<sup>(123)</sup> Legge sui veicoli a motore (trasporto di merci su strada), (S.L. 65.19) del 1° maggio 2004.

<sup>(124)</sup> Legge sui veicoli a motore (trasporto di merci pericolose su strada), (S.L. 65.22) del 1° maggio 2004.

▼ **M2****Polonia**

1) Legge del 6 settembre 2001 sul trasporto su strada <sup>(125)</sup>:

a)

— articolo 4, paragrafo 22, lettera j), che consente i controlli di conformità all'articolo 38, paragrafo 2, della legge sui trasporti del 15 novembre 1984 <sup>(126)</sup>, in combinato disposto, se del caso, con le definizioni di «trasporto combinato» e di «mittente» di cui all'articolo 4, punti 13 e 14b, della legge sul trasporto su strada

— articolo 4, paragrafo 22, lettera x), che consente i controlli di conformità all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione CMR

— articolo 87, paragrafo 1, comma 3

b) articolo 4, paragrafo 22, lettera e), che consente i controlli di conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009

c) articolo 31, lettera a)

d) articolo 4, paragrafo 22, lettera c), che consente i controlli di conformità all'articolo 16 e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006

e) articolo 4, paragrafo 22, lettera v), che consente i controlli di conformità all'articolo 67, paragrafo 2, primo comma, della legge sul trasporto dei rifiuti del 14 dicembre 2012

2) Legge del 28 marzo 2003 sul trasporto ferroviario <sup>(127)</sup>: articolo 13, paragrafo 4, che consente i controlli di conformità all'articolo 38, paragrafo 2, della legge sui trasporti del 15 novembre 1984

3) Legge del 21 dicembre 2000 sulla navigazione per vie navigabili interne <sup>(128)</sup>: articolo 9, paragrafo 2, settimo comma, che consente i controlli di conformità all'articolo 38, paragrafo 2, della legge sui trasporti del 15 novembre 1984, e all'articolo 16 in combinato disposto con l'allegato del regolamento del ministro delle Infrastrutture, del 23 gennaio 2003, relativo al modulo di prova applicato alla navigazione per vie navigabili interne

<sup>(125)</sup> *Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) / legge del 15 novembre 1984 – Legge sui trasporti (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 8).*

<sup>(126)</sup> *Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 późn. zm.) / Legge del 6 settembre 2001 sul trasporto su strada (Gazzetta ufficiale del 2022, voce 180, come modificata).*

<sup>(127)</sup> *Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021, poz. 1984) / legge del 28 marzo sul trasporto ferroviario (Gazzetta ufficiale del 2021, voce 1984).*

<sup>(128)</sup> *Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863 z późn. zm.) / legge del 21 dicembre 2000 sulla navigazione per vie navigabili interne (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 1863, come modificata).*

▼ **M2**

- 4) Legge del 19 marzo 2021 sul trasporto di merci pericolose<sup>(129)</sup>: articolo 11, che consente i controlli di conformità all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 5) Legge del 14 dicembre 2012 sui rifiuti<sup>(130)</sup>: articolo 24a, paragrafo 1, che consente i controlli di conformità all'articolo 8 del regolamento del ministro dell'Ambiente, del 7 ottobre 2016, relativo alle prescrizioni dettagliate per il trasporto dei rifiuti
- 6) Legge del 3 luglio 2002 - legge sull'aviazione<sup>(131)</sup>: articolo 21, paragrafo 2a, che consente i controlli di conformità all'allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

**Portogallo**

- 1) Decreto legge n. 257/2007 del 16 luglio 2007<sup>(132)</sup>: articolo 19
- 2) Decreto legge n. 41-A/2010 del 29 aprile 2010<sup>(133)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

**Romania**

- 1) Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), ratificata con decreto n. 451/1972<sup>(134)</sup>: articolo 6, paragrafo 1, che consente i controlli di conformità all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 2, dell'ordinanza n. 26 del 31.8.2011 relativa all'istituzione dell'Ispettorato nazionale per il controllo del trasporto su strada
- 2) Ordinanza n. 88/1999<sup>(135)</sup>:
  - a) articolo 3, punti 1 e 2
  - b) articolo 5

<sup>(129)</sup> Ustawa z dnia 19 marca 2021 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z późn. zm.). / Legge del 19 marzo 2021 sul trasporto di merci pericolose (Gazzetta ufficiale del 2021, voce 756, come modificata). *Umowa ADR* (Dz. U. z 2021 r. poz. 874) / accordo ADR (Gazzetta ufficiale del 2021, voce 874). *Umowa RID* (Dz. U. z 2021 r. poz. 992) / accordo RID (Gazzetta ufficiale del 2021, voce 992). *Umowa ADN* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1165) / accordo ADN (Gazzetta ufficiale del 2021, voce 1165)

<sup>(130)</sup> *Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.). / Legge del 14 dicembre 2012 sui rifiuti (Gazzetta ufficiale del 2021, voce 779, come modificata).

<sup>(131)</sup> *Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 z późn. zm.) / legge del 3 luglio 2002 - legge sull'aviazione (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 1970, come modificata).

<sup>(132)</sup> Decreto legge n. 257/2007 del 16 luglio 2007, modificato dal decreto legge n. 137/2008 del 21 luglio 2008 e dal decreto legge n. 136/2009 del 5 giugno 2009.

<sup>(133)</sup> Decreto legge n. 41-A/2010 del 29 aprile 2010, come modificato.

<sup>(134)</sup> Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), cui la Romania ha aderito con decreto n. 451/1972.

<sup>(135)</sup> Ordinanza n. 88/1999 che fissa le norme per il trasporto combinato di merci, pubblicata nella parte I della Gazzetta ufficiale n. 423 del 31 agosto 1999, e successive modifiche.

▼ **M2**

- 3) Ordinanza n. 27, del 31 agosto 2011, sul trasporto di merci su strada <sup>(136)</sup>: articolo 3, paragrafo 14, articolo 24, paragrafo 1, articoli 27 e 32
- 4) Ordinanza n. 980 del ministro dei Trasporti e delle infrastrutture del 30 novembre 2011 <sup>(137)</sup>: articolo 19, articolo 29, paragrafo 1, articolo 39, paragrafi 1 e 2, e articolo 46, paragrafo 2
- 5) Decisione n. 1326/2009 relativa al trasporto di merci pericolose in Romania <sup>(138)</sup>: articolo 6, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 6) Decisione governativa n. 1193/2012 che approva il programma nazionale di sicurezza aerea <sup>(139)</sup>: articolo 1, che fa riferimento all'allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione

**Slovacchia**

- 1) Decreto n. 274/2002, Racc. <sup>(140)</sup>: articolo 9, con riferimento all'obbligo dell'operatore aereo di presentare un manifesto di carico all'ingresso nel territorio della Repubblica slovacca
- 2) Decisione n. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 del ministero dei Trasporti e dell'edilizia della Repubblica slovacca <sup>(141)</sup>: articolo 6.6.1, che fa riferimento all'allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione
- 3) Notifica n. 331/2010, Racc., del ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca <sup>(142)</sup>: articolo 5c, paragrafo 1, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 4) Legge n. 56/2012, Racc. <sup>(143)</sup>: articolo 34, paragrafo 2, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

<sup>(136)</sup> Ordinanza n. 27, del 31 agosto 2011, sul trasporto di merci su strada, pubblicata nella parte I della Gazzetta ufficiale n. 625 del 2 settembre 2011, e successive modifiche.

<sup>(137)</sup> Norme dettagliate per l'attuazione delle disposizioni relative all'organizzazione e all'esecuzione delle operazioni di trasporto su strada e delle attività connesse di cui all'ordinanza governativa n. 27/2011 sul trasporto su strada, approvata con ordinanza n. 980 del ministro dei Trasporti e delle infrastrutture del 30 novembre 2011, pubblicata nella parte I della Gazzetta ufficiale n. 854 e 854bis del 2 dicembre 2011, e successive modifiche.

<sup>(138)</sup> Decisione n. 1326/2009 relativa al trasporto di merci pericolose in Romania, pubblicata nella parte I della Gazzetta ufficiale n. 815 del 27 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni.

<sup>(139)</sup> Decisione governativa n. 1193/2012 che approva il programma nazionale di sicurezza aerea, pubblicata nella parte I della Gazzetta ufficiale rumena n. 841 del 13 dicembre 2012.

<sup>(140)</sup> Decreto n. 274/2002, Racc., del ministero dei Trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni della Repubblica slovacca sui dettagli delle licenze per i vettori aerei nazionali e dei permessi per i vettori aerei stranieri.

<sup>(141)</sup> Decisione n. 08204/2016/C410-SCLVD/04511 del ministero dei Trasporti e dell'edilizia della Repubblica slovacca, del 25 gennaio 2016, che emana il programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile contro atti di interferenza illecita.

<sup>(142)</sup> Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (notifica n. 331/2010, Racc., del ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca), come modificato.

<sup>(143)</sup> Legge n. 56/2012, Racc., sul trasporto su strada.



▼ **M2**

- 5) Legge n. 514/2009, Racc. <sup>(144)</sup>: articolo 23, paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

**Slovenia**

- 1) Legge sui contratti di trasporto su strada (UL RS nn. 126/03, 102/07 e 49/11 – ZPCP-2C) <sup>(145)</sup>: articolo 41
- 2) Decreto sul trasporto combinato (UL RS nn. 4/01 e 49/13) <sup>(146)</sup>: articolo 8
- 3) Legge sul trasporto su strada (UL RS n. 6/16) <sup>(147)</sup>: articolo 109, paragrafo 1
- 4) Decreto di attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (UL RS nn. 78/16 e 94/21) <sup>(148)</sup>: riferimento all'articolo 16, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006
- 5) Legge sul trasporto di merci pericolose (UL RS n. 33/06) <sup>(149)</sup>: articolo 3, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
- 6) Accordo tra il ministero dei Trasporti della Repubblica di Slovenia e il ministro federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia della Repubblica d'Austria sul trasporto di merci pericolose su strada nel traforo delle Caravanche <sup>(150)</sup>: articolo 3, paragrafo 4

**Spagna**

- 1) Ordinanza FOM/2861/2012 del 13 dicembre <sup>(151)</sup>: articolo 1 e articolo 3, paragrafo 1
- 2) Ordinanza del 30 settembre 1993 che fissa norme particolari per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri della CEE <sup>(152)</sup>: articolo 5

<sup>(144)</sup> Legge n. 514/2009, Racc., sul trasporto ferroviario.

<sup>(145)</sup> Legge sui contratti di trasporto su strada (*Uradni list RS* (UL RS: Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) nn. 126/03, 102/07, 49/11 – ZPCP-2C e 18/23 – ZDU-1O).

<sup>(146)</sup> Decreto sul trasporto combinato (UL RS nn. 4/01 e 49/13).

<sup>(147)</sup> Legge sul trasporto su strada (*Zakon o prevozih v cestnem prometu*) (UL RS nn. 6/16 - testo ufficiale consolidato, 67/19, 94/21, 54/22 – ZU JPP, 105/22 – ZZNŠPP e 18/23 – ZDU-1O).

<sup>(148)</sup> Decreto di attuazione del regolamento (CE) relativo alle spedizioni di rifiuti (UL RS nn. 78/16 e 94/21).

<sup>(149)</sup> Legge sul trasporto di merci pericolose (UL RS nn. 33/06 - testo ufficiale consolidato, 41/09, 97/10 e 56/15) in combinato disposto con la decisione sulla pubblicazione degli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UL RS nn. 9/03, 66/03, 9/05, 9/07, 125/08, 97/10, 14/13, 10/15, 9/17, 33/18, 8/19, 26/21 e 9/23).

<sup>(150)</sup> Accordo tra il ministero dei Trasporti della Repubblica di Slovenia e il ministro federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia della Repubblica d'Austria sul trasporto di merci pericolose su strada nel traforo delle Caravanche (UL RS n. 52/03) (*Dogovor med Ministrstvom za promet Republike Slovenije in zveznim ministrom za promet, inovacijo in tehnologijo Republike Avstrije o prevozu nevarnega blaga skozi cestni predor Karavanke*).

<sup>(151)</sup> Ordinanza FOM/2861/2012 del 13 dicembre 2012, (BOE-A-2013-154) che disciplina il documento di controllo amministrativo richiesto per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di merci su strada.

<sup>(152)</sup> Ordinanza del 30 settembre 1993, (BOE-A-1993-24770) che fissa norme particolari per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri della CEE (recepimento della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992).

**▼ M2**

- 3) Risoluzione del 21 gennaio 2021 del segretariato generale per i Trasporti e la mobilità <sup>(153)</sup>: allegato, capitolo 6, punto 6.3.2.6
- 4) Regio decreto 97/2014 <sup>(154)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- 5) Regio decreto 412/2001 <sup>(155)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF

**Svezia**

- 1) Legge dell'Agenzia svedese per le emergenze civili (MSBFS 2022:3) <sup>(156)</sup>: allegato S, capitolo 11.1, capitolo 16.4, sezioni da 18.1.2 a 18.1.4
- 2) Legge dell'Agenzia svedese per le emergenze civili (MSBFS 2022:4) <sup>(157)</sup>: allegato S, capitolo 16.4
- 3) Ordinanza sui rifiuti (2020:614) <sup>(158)</sup>: capitolo 6, articolo 19
- 4) Legge dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2020:80) <sup>(159)</sup> sulla sicurezza aerea: capitolo 17, articolo 4, che fa riferimento all'allegato 6.3.2.6, lettere da a) a g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione
- 5) Legge e orientamenti generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2019:39) <sup>(160)</sup>: articolo 3
- 6) Ordinanza (SFS 1998:786) <sup>(161)</sup> sul trasporto internazionale su strada all'interno dello Spazio economico europeo (SEE): articolo 3, lettere f) e g)

**Paesi Bassi**

- 1) Decreto del 26 ottobre 1983 <sup>(162)</sup> recante norme per la prevenzione delle collisioni o della propulsione nelle acque pubbliche del Regno aperte alla navigazione (Stb. 1984, 682), articolo 1.10, paragrafo 1b, che fa riferimento agli articoli 8.1.2.1.b e 8.1.2.1.c dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

<sup>(153)</sup> Risoluzione del 21 gennaio 2021 del segretariato generale per i Trasporti e la mobilità, (BOE-A-2021-1380) che approva l'aggiornamento della parte pubblica del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

<sup>(154)</sup> Regio decreto 97/2014 del 14 febbraio (BOE-A-2014-2110) che disciplina il trasporto di merci pericolose su strada nel territorio spagnolo.

<sup>(155)</sup> Regio decreto 412/2001 del 20 aprile (BOE-A-2001-8796) che disciplina vari aspetti relativi al trasporto per ferrovia delle merci pericolose.

<sup>(156)</sup> Legge dell'Agenzia svedese per le emergenze civili (MSBFS 2022:3) sul trasporto di merci pericolose su strada e fuori strada (ADR-S).

<sup>(157)</sup> Legge dell'Agenzia svedese per le emergenze civili (MSBFS 2022:4) sul trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RID-S).

<sup>(158)</sup> Ordinanza sui rifiuti (2020:614).

<sup>(159)</sup> Legge dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2020:80) sulla sicurezza aerea.

<sup>(160)</sup> Legge e orientamenti generali dell'Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2019:39) sul trasporto via mare di merci pericolose imballate nelle zone marittime D ed E nonché nelle vie navigabili interne.

<sup>(161)</sup> Ordinanza (1998:786) sul trasporto internazionale su strada all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

<sup>(162)</sup> Decreto del 26 ottobre 1983 (BWBR0003628) recante norme per la prevenzione delle collisioni o della propulsione nelle acque pubbliche del Regno aperte alla navigazione (Bollettino delle leggi e dei decreti del 1984, 682) (come modificato).

▼ M2

- 2) Decreto del 15 settembre 1994 <sup>(163)</sup> recante attuazione del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno (Stb. 1994, 770), articolo 1.10, paragrafo 1, lettera t), che fa riferimento agli articoli 8.1.2.1.b e 8.1.2.1.c dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- 3) Regolamento sul trasporto di merci su strada (Stert. 2009, 75) <sup>(164)</sup>, che consente i controlli di conformità all'articolo 2.13 della legge sui trasporti stradali (Stb. 2008, 492) <sup>(165)</sup>: articolo 15, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 5, lettera b, secondo comma
- 4) Regolamento sul trasporto di merci pericolose su strada <sup>(166)</sup>: articolo 3, che consente i controlli di conformità all'articolo 2 del decreto del 5 giugno 1996 (Stb. 1996, 297) <sup>(167)</sup>, per quanto le prescrizioni relative alle informazioni conformemente all'allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
- 5) Regolamento sul trasporto per ferrovia delle merci pericolose <sup>(168)</sup>: articolo 3, che consente i controlli di conformità all'articolo 2 del decreto del 5 giugno 1996 (Stb. 1996, 297) <sup>(169)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figura quale appendice C del COTIF
- 6) Regolamento sul trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne <sup>(170)</sup>: articolo 3, che consente i controlli di conformità all'articolo 2 del decreto del 5 giugno 1996 (Stb. 1996, 297) <sup>(171)</sup>, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni conformemente alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

<sup>(163)</sup> Decreto del 15 settembre 1994 (BWBR0006923) recante attuazione del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno nei Paesi Bassi (Bollettino delle leggi e dei decreti del 1994, 770) (come modificato).

<sup>(164)</sup> Regolamento di attuazione della legge sui trasporti su strada (BWBR0025704) (regolamento sul trasporto di merci su strada) (Gazzetta ufficiale del 2009, 75) (come modificato).

<sup>(165)</sup> Legge del 30 ottobre 2008 (BWBR0024800) che modifica la normativa sul trasporto professionale di merci e sul trasporto per conto proprio con autocarri (legge sui trasporti stradali) (Stb. 2008, 492) (come modificato).

<sup>(166)</sup> Regolamento sul trasporto di merci pericolose su strada, (BWBR0010054).

<sup>(167)</sup> Decreto del 5 giugno 1996 (BWBR0008080) recante ulteriori norme sul trasporto di merci pericolose (decreto sul trasporto di merci pericolose) (Stb. 1996, 297).

<sup>(168)</sup> Regolamento sul trasporto di merci pericolose per ferrovia (BWBR0010053).

<sup>(169)</sup> Decreto del 5 giugno 1996 (BWBR0008080) recante ulteriori norme sul trasporto di merci pericolose (decreto sul trasporto di merci pericolose) (Stb. 1996, 297).

<sup>(170)</sup> Regolamento sul trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne, (BWBR0010115).

<sup>(171)</sup> Decreto del 5 giugno 1996 (BWBR0008080) recante ulteriori norme sul trasporto di merci pericolose (decreto sul trasporto di merci pericolose) (Stb. 1996, 297).

*ALLEGATO II***PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ**

1. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale e ha personalità giuridica.
2. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dalla piattaforma eFTI o dal prestatore di servizi della piattaforma eFTI che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di una piattaforma eFTI o un prestatore di servizi della piattaforma eFTI che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

3. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente né il responsabile della manutenzione della piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI sottoposti alla valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tale piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono accreditati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

4. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
5. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso attribuiti ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

L'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

**▼B**

- b) le descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure;
- c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità della tecnologia in questione.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità.

6. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
  - a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità;
  - b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
  - c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento;
  - d) la capacità di elaborare certificati di conformità, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
7. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

8. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione di conformità.
9. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli articoli 12 e 13 del presente regolamento o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
10. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività normative pertinenti, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato.